



Roma, 22 luglio 2022

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche,  
agli Enti, Consorzi e Società Associate che  
applicano il CCNL Assofarm

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati  
che applicano il CCNL Assofarm

Alla Giunta Esecutiva

Ai Coordinatori Regionali

Loro sedi

CIRCOLARE N. 00219

**Oggetto: XXXIX<sup>^</sup> Assemblea Generale Assofarm – determinazioni e indicazioni operative per l'applicazione del nuovo CCNL.**

Si comunica che la XXXIX<sup>^</sup> Assemblea di Assofarm, convocata in via straordinaria il 21/7/2022, ha ratificato l'ipotesi di accordo del CCNL siglato con le OO.SS. in data 7 luglio scorso.

Di seguito si riportano alcune delle novazioni presentate nel corso dell'Assemblea e contenute nell'allegata ipotesi di accordo, sottolineando che i restanti articoli del CCNL, tutt'ora vigente, sono confermati senza modifiche.

### **PARTE NORMATIVA**

**Durata:** l'accordo decorre dal 7 luglio 2022 e scade il 31 dicembre 2024.

**Art. 8 – lavoro a tempo parziale:** non vi sono modifiche sostanziali tranne l'estensione da 30 a 40 ore settimanali del limite massimo di elasticità previsto dal comma 8.

Sono abrogati alcuni commi (9, 10 e 11) in quanto non più in linea con il mutato assetto legislativo (sono sostituiti da quanto previsto dalle norme di legge).

**Art. 9 – Contratto a tempo determinato:** il presente articolo è stato completamente riscritto per effetto delle nuove norme di legge intervenute. E' stato introdotto un rinvio alla contrattazione di secondo livello rivolta a gestire situazioni particolari in relazione ad aziende che sono coinvolte da importanti flussi turistico-stagionali (esempio località balneari e montane).

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 Fax. 06.48976639

E-mail: [assofarm@assofarm.it](mailto:assofarm@assofarm.it) – Cod. Fisc. 97199290582



**Art. 10 – Classificazione del personale:** non è stata apportata alcuna modifica ma è stata prevista la costituzione di un tavolo tecnico per la trattazione di proposte di articolazione per l’inserimento delle nuove figure professionali legate al tema “Farmacia dei servizi”.

**Art. 11 – Mutamento di mansioni e livello:** è stato esteso da 3 a 6 mesi il periodo massimo di affidamento temporaneo di mansioni superiori (a superamento del quale, fatte salve le esclusioni di legge, l’assegnazione a livello superiore diviene definitiva).

**Art. 24 – Servizio prestato in regime di reperibilità:** è stato chiarito che tale articolo si applica non solo alle farmacie rurali ma a tutte le farmacie in cui il servizio di guardia farmaceutica avviene con modalità “reperibilità” ed è stato inserito il comma 2 che regola i periodi di reperibilità “saltuario/discontinuo”.

**Art. 33 bis – Congedi particolari:** è stato inserito questo nuovo articolo per recepire ed ampliare la tutela economica e normativa delle persone vittime di violenza di genere (art. 24 D.Lgs 80/2015).

**Art. 38 – Provvedimenti disciplinari:** l’articolo è stato completamente riscritto allo scopo di renderlo più facilmente leggibile ed applicabile (la formulazione precedente si prestava a numerose interpretazioni).

**Art. 51 – Contrattazione di secondo livello:** Sono state eliminate alcune diciture inattuali relative all’avvio della trattativa per i contratti integrativi aziendali (in considerazione dell’ampio lasso di tempo trascorso dalla scadenza del precedente CCNL).

## **PARTE ECONOMICA**

A tutti i dipendenti in forza la 7/7/2022 spettano:

**incrementi retributivi:** per totali € 113,00 al 1° livello (farmacista collaboratore) così scaglionati:

- € 80,00 a decorrere dall’1/7/2022
- € 18,00 a decorrere dall’1/7/2023
- € 15,00 a decorrere dall’1/7/2024

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell’Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 Fax. 06.48976639

E-mail: [assofarm@assofarm.it](mailto:assofarm@assofarm.it) – Cod. Fisc. 97199290582



L'incremento puntuale complessivo è pari circa al 5,4% (si ricorda che l'ultimo incremento risale ad ottobre 2015 con copertura economica sino al 31/12/2015).

**erogazione una-tantum** pari a € 500,00 al primo livello (farmacista collaboratore) di cui il 50% alla ratifica dell'ipotesi e 50% a gennaio 2023, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (si ricorda che nel 2013 furono erogati € 900,00 di una-tantum).

Si segnala che il testo dell'allegata ipotesi di accordo per un mero refuso indica l'articolo 64 relativo al trattamento economico. In realtà trattasi dell'articolo 60.

Ai dipendenti appartenenti alla categoria Quadri spettano i seguenti incrementi aggiuntivi:

- Livello 1Q: + € 20,00 mensili
- Livello 1S: + € 20,00 mensili
- Livello 1C: + € 20,00 mensili

**Articolo 54 – Previdenza complementare:** a decorrere dall'1/7/2022 è previsto l'innalzamento della quota di contribuzione a carico dell'azienda dall'1% al 1,5% (solo per i lavoratori iscritti alla previdenza complementare di Previambiente).

All'ipotesi di accordo in discussione sono allegate le tabelle degli incrementi retributivi, parametrati per livello, le indennità Quadri e gli importi a forfait per il rinnovo contrattuale anch'esse parametrize in base ai livelli dei dipendenti.

E' appena il caso di sottolineare che il succitato riconoscimento economico di € 500,00 al 1° livello va riconosciuto a tutto il personale (compresi apprendisti e assunti a tempo determinato) in servizio alle ore 00,00 del 7/7/2022. Pertanto a tali dipendenti va corrisposta questa quota forfettaria suddivisa in due tranches.

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 Fax. 06.48976639

E-mail: [assofarm@assofarm.it](mailto:assofarm@assofarm.it) – Cod. Fisc. 97199290582



Va da sé che in caso di dimissioni o di cessazione del rapporto a qualsiasi titolo del dipendente dal 7/7/2022, la quota verrà comunque riconosciuta integralmente in occasione del cedolino di chiusura del rapporto.

Per il personale assunto dall'1/1/2022 al 6/7/2022 la già citata quota forfettaria sarà riconosciuta pro-quota.

L'ipotesi di accordo siglato il 7 luglio scorso è stato ratificato in data 21 luglio 2022 da FISASCAT CISL e UILTUCS con comunicazioni pervenute nel pomeriggio di ieri.

Pertanto le aziende associate possono procedere con la corresponsione degli aumenti e della prima tranche dell'una-tantum a partire dalle retribuzioni del corrente mese di luglio.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Francesco Schito

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali  
Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 Fax. 06.48976639

E-mail: [assofarm@assofarm.it](mailto:assofarm@assofarm.it) – Cod. Fisc. 97199290582